

OAM MAGAZINE



Gennaio 2017

| | |
|---|------|
| PER L'OAM UN 2017 RICCO DI SFIDE CON LE NUOVE COMPETENZE ANTI-RICICLAGGIO | > 4 |
| di Antonio Catricalà | |
| IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO, TAPPE E NOVITÀ DI UNA NORMATIVA IN MOVIMENTO | > 7 |
| La direttiva europea | > 7 |
| Il recepimento nell'ordinamento italiano: la legge di delegazione europea 2015 | > 8 |
| Lo schema di decreto legislativo di attuazione | > 11 |
| E DALL'EUROPA GIÀ SONO IN ARRIVO NUOVE MODIFICHE | > 13 |
| Rafforzamento delle unità di informazione finanziaria e stretta sui trust | > 14 |
| Controlli su bitcoin e carte prepagate | > 15 |
| Più vigilanza nei confronti dei paesi "high risk" | > 16 |
| UNA DISCIPLINA ORGANICA PER COMPRO-ORO CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO SPORCO E IL TERRORISMO | > 18 |
| Come funzionerà il registro | > 19 |
| Le sanzioni di competenza dell'OAM | > 20 |
| I nuovi obblighi per i compro-oro | > 20 |
| Le segnalazioni per operazioni sospette | > 21 |
| Le sanzioni previste | > 21 |

INDICE

| | |
|--|-----|
| Il registro degli operatori professionali in oro dalla Banca d'Italia all'OAM | >22 |
| Le sanzioni di competenza dell'OAM | >23 |
| Le osservazioni dell'OAM alla consultazione sullo schema di decreto legislativo | >23 |
| DALLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO IN ARRIVO UN NUOVO REGISTRO PRESSO L'OAM | >24 |
| MONEYTRANSFER, NEL 2015 OLTRE 200MILA OPERAZIONI SOSPETTE | >27 |
| NEL 2016 'BOOM' DEI COLLABORATORI IN LIEVE CALO GLI ISCRITTI | >29 |

di **Antonio Catricalà**

PER L'OAM UN 2017 RICCO DI SFIDE CON LE NUOVE COMPETENZE ANTI-RICICLAGGIO



Un 2017 ricco di sfide e un 2016 che possiamo salutare con soddisfazione. Per l'OAM, che ha visto nel tempo aumentare le proprie competenze, il nuovo anno si apre con i compiti che il Governo intende affidargli con la tenuta del Registro dei compro-oro e del Registro dei soggetti convenzionati e agenti di istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. I decreti delegati, in attuazione della direttiva comunitaria anti-riciclaggio, sono in dirittura d'arrivo per essere poi esaminati da Camera e Senato (vedi gli approfondimenti alle pg.7, 18 e 24).

Anche il nostro Organismo sarà chiamato dunque a dare il suo contributo alla battaglia contro la criminalità organizzata che nel riciclaggio di denaro sporco trova linfa vitale e contro il terrorismo, alimentato da canali finanziari che sfuggono a ogni controllo. Di questo non possiamo che essere orgogliosi perché rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dall'OAM dalla sua nascita ad oggi (a pg. 29 un primo bilancio dell'attività 2016). Siamo ovviamente consci che queste nuove competenze non potranno andare a discapito della vigilanza sulle categorie che costituiscono il nostro 'core business', gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Né potranno tradursi in un aggravio contributivo a carico di questi soggetti per i quali gli oneri 2017 sono rimasti invariati. Il nostro impegno resta quello di tenere le spese sotto controllo, per evitare oneri eccessivi per i professionisti che, sia pur in un mercato che ha vissuto anni difficili, hanno resistito alla crisi

e rappresentano un elemento fondamentale per il buon funzionamento del mercato finanziario.

La scelta del Governo di accelerare sui tempi di recepimento della direttiva anti-riciclaggio, che dovrà entrare in vigore entro giugno di quest'anno, ha comprensibilmente avuto effetti sulla tempistica delle correzioni al decreto legislativo attuativo della direttiva "mortgage credit", attese dal settore. Per lo stesso motivo resta al momento al palo il regolamento che avrebbe dovuto riempire di contenuto, definendone con chiarezza e rigore i confini, l'attività del segnalatore.

Su questa nuova tipologia professionale sono note le preoccupazioni espresse dalle categorie interessate. Il rischio che si crei una sorta di mercato parallelo dove operano soggetti, magari con vincoli e oneri minori, è oggettivo: si andrebbe incontro a una pressione concorrenziale scorretta, dove gli operatori si dovrebbero confrontare ad armi impari. C'è dunque da domandarsi se non sia preferibile abbandonare il progetto. L'alternativa, se vogliamo rispettare lo spirito della direttiva, varata dall'Europa per garantire una maggiore tutela del consumatore, e non certo per creare un mercato dove si possono affacciare soggetti privi dei requisiti necessari, è quella di introdurre la figura del segnalatore accompagnandola però da strumenti di controllo rigidissimi.

Sul punto, per onestà intellettuale, non possiamo però nasconderci che spesso l'introduzione di controlli severi si



accompagna all'impossibilità di attuarli. Del resto l'esperienza quotidiana della lotta all'abusivismo ce lo conferma: nell'ultimo biennio abbiamo inviato oltre 100 esposti alle procure, e di molti non abbiamo avuto alcun riscontro. Si tratta di un reato perseguibile ma non perseguito: le nostre Procure, complici i tempi di prescrizioni, non riescono a stare dietro a reati che vengono percepiti come bagatelari ma che tali non sono per gli operatori onesti e professionali che, insieme ai consumatori, ne sono vittime. Per questo l'OAM è convinto che lo strumento della sanzione amministrativa avrebbe un maggiore effetto deterrente: stiamo cercando di convincere le Istituzioni della necessità di questa modifica. Speriamo di essere ascoltati.

Anche l'informazione può rappresentare un utile strumento nella lotta all'abusivismo: il decreto attuativo della direttiva sul credito immobiliare ha previsto che gli intermediari del credito debbano fornire al consumatore indicazioni sul "registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione". È tuttavia essenziale che i consumatori siano consci dei loro diritti e li esercitino consapevolmente: su questo fronte l'OAM intende fare la sua parte.


Le nuove competenze che dovrebbero esserci affidate non ci faranno in alcun modo dimenticare il 'cuore' della nostra azione quotidiana, a partire dalla vigilanza su agenti e mediatori. Ispezioni ben fatte, collegate a sanzioni efficaci, sono nell'interesse di tutti per-

ché il mancato rispetto delle regole crea una competizione scorretta, altera il costo aziendale 'premiando' i furbetti. Non possiamo permetterlo, non possono permetterselo le categorie interessate per le quali la reputazione positiva rappresenta un presidio fondamentale del business.

Serve a tutti la consapevolezza che le regole messe a presidio del corretto comportamento di agenti e mediatori non sono formali ma sostanziali. Penso agli obblighi sulla formazione professionale e sugli aggiornamenti periodici sui quali non si possono cercare scorciatoie. Nell'anno appena iniziato intendiamo effettuare controlli mirati sul rispetto degli obblighi di formazione periodica per evitare che il bagaglio di professionalità acquisita si disperda nel tempo per mancanza di aggiornamento.

A fronte di controlli che dovranno essere sempre più efficaci occorre tuttavia affrontare il tema delle sanzioni: abbiamo già portato all'attenzione del legislatore la nostra proposta che prevede un ventaglio di sanzioni in cui possa prevalere l'utilizzo della sanzione amministrativa pecuniaria. Solo nelle ipotesi più gravi dovrebbe scattare la sanzione della sospensione e della cancellazione. Nell'ipotesi di scarsa offensività e pericolosità si potrebbe propendere per il richiamo scritto o per l'ordine di eliminazione dell'infrazione. Questo nuovo impianto sanzionatorio permetterebbe all'Organismo di irrogare sanzioni nei confronti dei propri iscritti che siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nel rispetto della legislazione europea. Oggi il sistema è squilibrato perché l'armamentario che abbiamo a dispo-





sizione è debole da un lato, eccessivamente penalizzante dall'altro. Andiamo dal richiamo (poco più di un buffetto) alla sospensione temporanea dell'attività fino alla cancellazione, misure che possono invece mettere in ginocchio un'attività e il reddito di chi lavora.

L'Organismo è pienamente consapevole delle responsabilità che ha nel momento in cui utilizza lo strumento sanzionatorio. Per questo, e a prescindere da una riforma che giudichiamo essenziale e per la quale continueremo a impegnarci, stiamo cercando di aumentare la qualità delle nostre procedure. Il primo giugno dello scorso anno è entrato in vigore il nuovo regolamento sui procedimenti sanzionatori con il quale abbiamo dato un 'respiro' europeo alla nostra azione, rafforzando il contraddittorio a tutela dei soggetti destinatari di un procedimento di violazione: abbiamo accolto lo spirito della giurisprudenza comunitaria e della Corte Europea dei diritti dell'uomo sul principio del 'giusto procedimento', venendo incontro anche ad alcune istanze del mercato a favore di un maggiore confronto con l'Organo decisorio.

“ Anche nell'anno appena iniziato intendiamo lavorare a fianco delle categorie iscritte all'OAM, cercando di dare risposte ai loro dubbi, alcuni dei quali sono fondamentali per impostare il rapporto con i consumatori rispettando i principi di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza. ”

Ne è un esempio il chiarimento che stiamo elaborando in tema di commissioni: secondo l'interpretazione che stiamo maturando, l'intermediario del credito ha l'obbligo di fornire al consumatore un quadro comparativo delle commissioni che potrà percepire, in base al rapporto con i singoli finanziatori. Non basta dare una "media aritmetica" tra le commissioni concordate con i vari intermediari, ma bisogna offrire un dato comparativo specifico già in fase di avvio del rapporto con il cliente. Nel calcolo, oltre ai costi fissi sostenuti dall'intermediario del credito per le attività preliminari alla concessione del prestito (c.d. "commissioni up front"), andranno inserite anche le commissioni concordate dall'intermediario del credito con i diversi finanziatori per la tipologia di prodotto coincidente con quello richiesto dal cliente al momento dell'avvio del rapporto.

Nel nostro Paese il rapporto tra cittadini e sistema finanziario sta vivendo un difficile momento: gli scandali bancari, benché circoscritti, hanno minato la fiducia del consumatore. Sta ai singoli attori dimostrare che è possibile operare con trasparenza e correttezza: come OAM saremo accanto agli iscritti nei nostri registri che vorranno e sapranno vincere questa sfida.

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO, TAPPE E NOVITÀ DI UNA NORMATIVA IN MOVIMENTO

Due anni di negoziati a livello europeo, un 'timing' accelerato di recepimento per gli Stati membri e nuove modifiche in arrivo (vedi box a pg. 13): nasce (e si evolve) così la IV direttiva anti-riciclaggio, adottata come proposta dalla Commissione, in attuazione delle raccomandazioni del FATF (Financial Action Task Force) a febbraio 2013, e oggetto di intensi negoziati nel Consiglio e nel Parlamento europeo per quasi due anni. Il 20 aprile 2015 il Consiglio, sotto la presidenza italiana, ha adottato la sua posizione in prima lettura sulle nuove norme volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, dopo avere raggiunto un accordo con il Parlamento il 16 dicembre del 2014 che ha dato il suo via libera il 20 maggio 2015 alla direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 giugno successivo ed entrata in vigore il 25 giugno 2015.

A livello nazionale il processo di recepimento è stato avviato con l'approvazione da parte del Parlamento della legge di delegazione europea 2015 (L. 12/08/2016 n° 170) che detta i criteri di delega all'art.15, mentre il ministero dell'Economia nel mese di dicembre ha messo in consultazione lo schema di decreto legislativo relativo alla Direttiva e un separato schema di decreto relativo alla disciplina dei compro-oro.

LA DIRETTIVA EUROPEA

La direttiva, accompagnata da un regolamento sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti dei fondi, rafforza la lotta al riciclaggio attraverso:

- **estensione del campo di applicazione** della direttiva, con l'introduzione di requisiti per un maggior numero di operatori. Viene ridotta la soglia dei pagamenti in contanti, per includere le persone che negoziano beni, da 15.000 a 10.000 euro, nonché tramite l'inclusione dei prestatori di servizi di gioco d'azzardo;
- **applicazione di un approccio basato sul rischio**, che utilizza processi decisionali basati sui fatti, per affrontare meglio i rischi. Fanno parte del nuovo quadro la fornitura di orientamenti da parte delle autorità europee di vigilanza e norme più severe in merito all'adeguata verifica della clientela. Le entità obbligate, quali le banche, sono tenute ad adottare misure rafforzate in presenza di rischi maggiori e possono adottare misure semplificate laddove sia dimostrata la presenza di rischi minori;
- **controlli sulla titolarità effettiva delle imprese**. La direttiva prevede che le informazioni circa la titolarità effettiva saranno archiviate in un registro centrale, accessibile alle Autorità competenti, alle Unità di informazione finanziaria e, nel quadro della adeguata verifica della clientela, alle entità obbligate come le



banche. Il testo consente anche alle persone in grado di dimostrare un interesse legittimo all'accesso almeno alle seguenti informazioni archiviate: nome, mese e anno di nascita, cittadinanza, paese di residenza, natura ed entità approssimativa del diritto di godimento detenuto;

- **più controlli sul gioco d'azzardo.** La normativa adottata prevede che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo che presentano un profilo di rischio più elevato procedano all'adeguata verifica per operazioni pari o superiori a 2.000 euro. In casi di comprovato rischio basso, gli Stati membri possono esonerare determinati servizi di gioco d'azzardo da alcuni o tutti i requisiti, in circostanze rigorosamente limitate e giustificate. Tali esenzioni saranno oggetto di una specifica valutazione del rischio. I casinò non beneficeranno di esenzioni;
- **tracciabilità dei trasferimenti di fondi.** La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere particolarmente importante per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo: per questo, oltre ai dati informativi sull'ordinante, i prestatori di servizi di pagamento dovranno includere anche dati informativi sul beneficiario. In base alle nuove norme si chiede all'Autorità bancaria europea, all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento sulle misure da adottare quando ricevono trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti;

- **sanzioni inasprite.** Per quanto riguarda le sanzioni, il testo prevede una sanzione pecuniaria massima pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, o almeno a 1 milione di euro. Per le violazioni che interessano enti creditizi o istituti finanziari, il testo prevede: una sanzione pecuniaria massima pari almeno a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato annuo complessivo nel caso di persone giuridiche; una sanzione pecuniaria massima pari almeno a 5 milioni di euro nel caso di persone fisiche;
- **più poteri per le Unità di informazione finanziaria.** La Direttiva rafforza il più possibile la cooperazione tra le UIF per quanto concerne lo scambio di informazioni.


IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Il primo atto normativo che dà attuazione alla IV direttiva è l'articolo 15 della legge di delegazione europea 2015.

Gli obiettivi da raggiungere.

La norma individua innanzitutto gli obiettivi da raggiungere: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali; graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio, in linea con i considerando della Direttiva. Di conseguenza:

1. al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strate-



gie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere;

2. gli esiti dell'analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e dell'adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio;
3. le autorità di vigilanza, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, valutano il rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4. i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

Ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi

La legge delega prevede la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi posti dal si-

stema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure attuative della direttiva 2015/849 e nel rispetto del principio dell'approccio basato sul rischio.

Graduazione degli adempimenti

È prevista la riduzione o la semplificazione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio per alcuni soggetti, in presenza di determinate circostanze. Al contrario, sono rafforzati i presidi previsti dalla normativa in materia per altri soggetti. In particolare gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio possono essere esonerati dagli obblighi antiriciclaggio previsti dalla direttiva sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Novità per gli emittenti di moneta elettronica

Gli emittenti di moneta elettronica sono esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a specifiche situazioni quali strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie o strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima. Per gli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, si prevede l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Disposizioni in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte

La legge delega prevede di apportare le modifiche in materia di verifica rafforzata di persone politicamente esposte, ricordando che gli obblighi in materia hanno natura preventiva e non penale e, sottolinea la relazione del Governo al Disegno di legge di delega, non dovrebbero essere interpretati come volti a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose.

Più trasparenza per persone giuridiche e trust con il Registro nazionale

La legge delega punta ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza. In particolare, per quanto riguarda le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano informazioni complete sulla propria titolarità effettiva. Devono essere previste sanzioni a carico degli organi sociali in caso di inosservanza. Tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese disponibili alle Autorità competenti, alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e ai portatori di legittimi interessi all'accesso.

Con riferimento ai trust si prevede l'obbligo per il trustee di dichiarare di agire in tale veste, qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Più poteri all'UIF

La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'UIF dovrà inoltre cooperare con le Unità finanziarie di altri Paesi utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone. Spetterà all'UIF individuare le operazioni che le devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emanare gli indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni.

Nuove fattispecie incriminatrici e inasprimento delle sanzioni

La legge delega limita la possibilità di introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo alle gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione. Il limite massimo delle relative sanzioni dovrà essere compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa. Viene inoltre previsto che entità e tipo di sanzioni amministrative andranno graduati sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione - persona fisica o giuridica -, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli



obbligati); le sanzioni per violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possono essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente. Andranno previste sanzioni amministrative afflittive che dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione, e in ordini di porre termine alla violazione stessa; nell'eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza; nell'interdizione temporanea, non superiore a 5 anni, dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari le sanzioni amministrative pecuniarie saranno comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica e tra i 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro se applicate alle persone fisiche responsabili.

Una disciplina ad hoc per i compro-oro

Viene prevista una disciplina organica sull'attività dei compro-oro (vedi l'articolo a pg. 18) per garantire la piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia.

Nuove modalità di attuazione degli obblighi di registrazione.

La legge delega impone che i soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela, debbano conservare i dati e le informazioni acquisite separatamente nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Registro dei soggetti convenzionati e agenti.

La legge delega prevede l'istituzione presso l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli Agenti e dei Mediatori (OAM) di un registro informatizzato dei soggetti convenzionati ed agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui commi 2 e 6 dell'articolo 128-*quater*, del TUB, mediante cui gli istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica esercitano la propria attività in Italia (vedi articolo a pg. 24).

LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE.

Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega è stato posto in consultazione da fine novembre al 20 dicembre 2016 e interviene sul decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) e sul decreto legislativo n. 231/2007 (relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo).

A stabilire l'elenco dei soggetti tenuti ad applicare la normativa antiriciclaggio è l'articolo 3 del decreto: tra

le novità l'estensione del campo di applicazione degli obblighi di vigilanza a tutto il settore dei giochi d'azzardo (tra cui quelli on line), con l'obbligo, per i prestatori di questo tipo di servizi, di applicare misure di vigilanza alla clientela per le transazioni superiori ai 2000 euro, e a consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria. Previste sanzioni penali a carico di coloro che, essendo tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione: le sanzioni previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. I clienti che, essendo obbligati a fornire i dati e le informazioni necessarie, forniscono dati falsi o informazioni non veritiere, sono puniti con la reclusione da tre mesi a 1 anno e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.

Parallelamente il decreto prevede un robusto e diversificato impianto sanzionatorio di tipo amministrativo: previste sanzioni da 3.000 a 80.000 euro per il mancato rispetto degli obblighi di verifica o per inosservanza agli obblighi di conservazione. Più alte le sanzioni in caso di manca segnalazione di operazioni sospette: da 30.000 euro a 300.000 euro. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime l'entità delle sanzioni è triplicata (nel minimo e nel massimo). Se le violazioni producono un vantaggio economico, l'entità della sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e comunque non sia inferiore a 450.000

euro. Qualora il vantaggio non sia invece determinato o determinabile la sanzione può arrivare a un massimo di un milione di euro.

Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime agli obblighi previsti dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. Lo schema di decreto introduce sanzioni, da 10.000 euro a 5.000.000 di euro, per i soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni indicate dalla norma.

Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

1.500
300.000
5.000.000
450.000



E DALL'EUROPA GIÀ SONO IN ARRIVO NUOVE MODIFICHE

Un'accelerazione e nuove modifiche in arrivo: sulla battaglia contro il finanziamento al terrorismo la Commissione Europea vuole stringere i tempi e ha già pronte ulteriori norme che andranno a integrare la IV direttiva. Nonostante il termine per il recepimento di quest'ultima da parte delle Autorità Nazionali sia stato fissato dalla direttiva del 2015 al 26 giugno di quest'anno, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad anticipare i tempi, sia pur su base volontaria. Addirittura, con le proposte di modifica approvate il 5 luglio dello scorso anno, avrebbe voluto anticipare al primo di gennaio di quest'anno il recepimento della IV direttiva. Obiettivo evidentemente andato a vuoto visto che il Parlamento europeo deve ancora dare il suo via libera alla proposta. Ma il tema dell'accelerazione, politico, resta sullo sfondo anche dello sprint che il Governo italiano ha voluto dare alla predisposizione dei decreti legislativi.

Tempistica a parte, la nuova proposta della Commissione, che rappresenta comunque un punto di riferimento per gli Stati impegnati nel recepimento della IV direttiva e potrà su alcuni aspetti essere anticipata dalla normativa nazionale, punta a inserire nuove norme per combattere più efficacemente il finanziamento del terrorismo e ad assicurare una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie e delle società.

Viene così attuato il piano di azione approvato il 2 febbraio 2016, costruito su due linee di intervento principali: utilizzare i movimenti finanziari per seguire le tracce dei terroristi e impedire loro di trasferire fondi e altri beni, e smantellare le fonti delle entrate delle organizzazioni terroristiche colpendone le capacità di raccolta fondi.

La IV direttiva, spiega la Commissione, è stata "un importante passo avanti perché migliorerà l'efficacia dell'azione dell'UE nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo. Ma negli ultimi tempi la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta. Al contempo, grazie ai progressi nel settore delle tecnologie e delle comunicazioni, con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale, è facile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo creando in maniera semplice e rapida una struttura stratificata di società di comodo che operano attraversando le frontiere e le giurisdizioni, rendendo così estremamente difficile rintracciare l'origine del denaro. In questo modo i riciclatori di denaro, gli evasori fiscali, i truffatori, i terroristi e gli altri criminali riescono a coprire le proprie tracce". Per questo occorre costruire un sistema finanziario "solido, dotato di strumenti analitici e controlli adeguati" che "contribuendo a individuare gli



schemi anomali di operazioni”, agevoli la comprensione dei collegamenti, delle reti e delle minacce di terroristi e criminali grazie all’adozione di misure preventive adeguate da parte delle autorità competenti.

La Commissione prende atto che “persistono lacune nella sorveglianza dei numerosi mezzi finanziari utilizzati dai terroristi, che vanno dal contante al commercio di beni culturali, dalle valute virtuali alle carte prepagate anonime”. La proposta di Direttiva intende colmare queste lacune, “evitando tuttavia inutili osta-

coli al funzionamento dei pagamenti e dei mercati finanziari per imprese e cittadini onesti, in modo da conciliare l’esigenza di una maggiore sicurezza con la tutela dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati, e delle libertà economiche”.

Tra le novità inserite nella proposta la previsione di ulteriori forme di condivisione di informazioni – a livello nazionale e internazionale – sui reali titolari di imprese e trust, su chi negozia valute virtuali e utilizza carte prepagate e sui paesi considerati a rischio, con il rafforzamento dei relativi controlli: si tratta di misure utili non solo a contrastare il finanziamento del terrorismo, ma anche a costituire un deterrente contro l’elusione e l’evasione fiscale.

RAFFORZAMENTO DELLE UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E STRETTA SUI TRUST

Verranno in particolare rafforzati i poteri delle Financial Intelligence Unit nazionali (in Italia le modifiche incideranno sull’Unità di Informazione Finanziaria – UIF della Banca d’Italia). Sarà ampliato il novero di informazioni a loro disposizione, fornendo l’accesso ai registri nazionali dei conti bancari, nonché a quello dei beneficiari effettivi delle società e dei trust, previsto dalla Quarta Direttiva. Soprattutto sarà messa a punto un’interconnessione diretta di questi registri per agevolare la cooperazione tra gli Stati membri.



Nella proposta di Direttiva la Commissione punta il dito sull'opacità degli effettivi beneficiari che si celano dietro trust e società con azioni al portatore, in grado di facilitare i finanziamenti al terrorismo e costituisce un'agevolazione per l'occultamento di proventi di reati come la corruzione e l'evasione fiscale. La Quarta direttiva sarà dunque rafforzata con la previsione di accesso anche per le autorità fiscali di tutti gli Stati membri alle informazioni sulla titolarità effettiva e l'adeguata verifica, contenute nel registro dei titolari effettivi di società e trust. Le informazioni saranno inserite nei registri nazionali e messe a disposizione delle parti che dimostrino di avere un interesse legittimo. La soglia di titolarità di partecipazioni in società sopra la quale sorge la necessità di indicare il beneficiario effettivo resta il 25% ma si scenderà fino al 10% per particolari società che presentino il rischio di essere utilizzate per il riciclaggio e l'evasione fiscale.

CONTROLLI SU BITCOIN E CARTE PREPAGATE

Altro obiettivo della proposta di direttiva, la lotta all'utilizzo della moneta virtuali a fini illeciti. Anche per lo scambio delle valute virtuali verranno dunque imposti

gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Attualmente infatti i trasferimenti di valute virtuali non sono oggetto di alcun tipo di monitoraggio nell'Unione Europea da parte delle autorità pubbliche perché non sono state fissate norme vincolanti per stabilire le condizioni di questo monitoraggio, né a livello di Unione né dei singoli Stati membri. Per far fronte ai rischi in maniera adeguata, rileva la Commissione, è essenziale prevedere un quadro normativo per il funzionamento dei cambiavalute e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale che operano controllando l'accesso del pubblico ai diversi sistemi di valute virtuali. In qualità di soggetti obbligati conformemente alla quarta direttiva antiriciclaggio anch'essi, analogamente agli istituti finanziari, saranno soggetti all'obbligo di attuare misure preventive e di segnalare le operazioni sospette.

Già da tempo del resto gli Inquirenti avevano lanciato l'allarme sui rischi che strumenti come il bitcoin presentano per l'attività illecita, proprio a partire dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo. Una recente analisi, si legge nella premessa alla Direttiva, ha illustrato il funzionamento delle valute virtuali sia a livello di Unione che a livello internazionale, e ha evidenziato alcuni rischi, in particolare per quanto riguarda i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali. Le operazioni in valute virtuali beneficiano di un maggior grado di anonimato rispetto ai classici trasferimenti di fondi; per questo vi è il rischio che le organizzazioni terroristiche se ne servano per nascondere trasferimenti finanziari. Altri rischi potenziali riguardano l'irreversibilità



delle operazioni, la gestione delle operazioni fraudolente, la natura opaca e tecnologicamente complessa di questo settore e la mancanza di garanzie regolamentari. La Commissione propone dunque di modificare l'articolo 2 della IV direttiva, aggiungendo le piattaforme di scambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale all'elenco dei soggetti obbligati. Per motivi di certezza del diritto viene proposta anche una definizione del termine "valuta virtuale".

Sul punto va comunque segnalato che lo schema di decreto legislativo attuativo della IV direttiva introduce nell'elenco dei soggetti tenuti a rispettare gli obblighi sull'anti-riciclaggio anche "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale".

Finiscono inoltre nel mirino della Commissione le carte prepagate. Nella proposta di Direttiva la Commissione stabilisce la riduzione al minimo dei pagamenti anonimi tramite pre-paid cards abbassando la soglia per l'identificazione da 250 a 150 euro. Le carte prepagate per uso generale, afferma la Commissione, sono impiegate per usi legittimi e contribuiscono all'inclusione finanziaria. Tuttavia le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. È pertanto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela conformemente alla direttiva 2015/849. Pur tenendo "in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda

gli strumenti prepagati per uso generale e senza impedire l'uso di tali strumenti per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria – sottolinea la Commissione - è fondamentale ridurre le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale, e abolire l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela per il loro uso online". È inoltre necessario assicurare che le carte prepagate anonime emesse al di fuori dell'Unione possano essere utilizzate nell'Unione solo laddove possano essere ritenute conformi a requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.

PIÙ VIGILANZA NEI CONFRONTI DEI PAESI "HIGH RISK"

Con le modifiche alla IV direttiva verranno inoltre inseriti maggiori controlli con i paesi terzi c.d. "high risk countries" che presentano carenze nei regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sui flussi finanziari con questi Paesi, le banche e gli altri soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio dovranno svolgere controlli rafforzati in sede di "adeguata verifica". La questione è al centro del dibattito politico europeo. Infatti, nell'ultima seduta plenaria di gennaio a Strasburgo, il Parlamento ha rinviato alla Commissione la proposta per una "lista nera" dei Paesi ritenuti a rischio per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, richiedendo di ampliarla per includere, per esempio, anche i territori che agevolano i reati fiscali.



PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE CATEGORIE ESAMINATE


| | Attività di analisi | Attività di dialogo e formazione | Interventi operativi/ regolamentari/ normativi | Potenziamento attività di vigilanza e controllo |
|---|---------------------|----------------------------------|--|---|
| INTERMEDIARI FINANZIARI | | | | |
| Banche e Bancoposta | | | | |
| IMEL e IP (incluse reti distributive) | | | | |
| Società finanziarie ex artt. 106 e 107 | | | | |
| SIM e SGR | | | | |
| Cassa Depositi e Prestiti e altri | | | | |
| Imprese assicurative | | | | |
| PROFESSIONISTI | | | | |
| Società fiduciarie | | | | |
| Agenti, mediatori e cambiavalute | | | | |
| OPERATORI NON FINANZIARI | | | | |
| Operatori in attività di giochi e scommesse | | | | |
| Operatori compro-oro | | | | |
| Agenzie immobiliari | | | | |

Legenda sui livelli di priorità degli interventi:

Priorità bassa
 Priorità medio-bassa
 Priorità medio-alta
 Priorità alta

Fonte:
 "Analisi nazionale
 dei rischi di riciclaggio
 e finanziamento
 del terrorismo,
 Comitato di Sicurezza
 Finanziaria, 2014."

UNA DISCIPLINA ORGANICA PER COMPRO-ORO CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO SPORCO E IL TERRORISMO




Più controlli e un maggiore coinvolgimento della categoria nella lotta all'anti-riciclaggio e al terrorismo. È l'obiettivo dello schema di decreto legislativo sui compro-oro e sugli operatori professionali in oro messo in consultazione a dicembre scorso dal ministero dell'Economia. All'origine della nuova disciplina l'art. 2, paragrafo 7 della IV direttiva europea anti-riciclaggio e contro il terrorismo (Direttiva 2015/849) in base al quale "nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo [...] gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Uno spazio colto dal legislatore nazionale perché, come spiegato dal Governo nella relazione di accompagnamento al Ddl di delegazione Europea 2015 "si ritiene necessario predisporre un'intensificazione dei presidi di settore per i soggetti che svolgono attività di compravendita al dettaglio di oro e oggetti preziosi usati e che, anche alla luce dei risultati dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo recentemente condotta sotto l'egida del Comitato di Sicurezza Finanziaria, si è rivelata tra le attività più sensibili a fenomeni d'infiltrazione criminale e reimpiego di risorse di provenienza illecita". Secondo il Comitato infatti "la crisi economica ha portato, tra l'altro, a una crescente diffusione di compro-oro, categoria di operatori eterogenea attualmen-

te tenuta al solo obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Diverse attività investigative ne confermano tanto l'elevato rischio specifico quanto le elevate vulnerabilità e suggeriscono l'opportunità di una intensificazione dei presidi".

La legge di delegazione europea 2015 ha dunque previsto uno specifico criterio di delega per l'adozione di una disciplina organica di settore, diretta a garantire il monitoraggio e il contrasto di attività criminali riconducibili all'attività di compravendita di oggetti in oro e di preziosi usati da parte degli operatori economici non riconducibili agli operatori professionali in oro. Obiettivo "garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia" e "l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva".

Lo schema di decreto definisce innanzitutto i soggetti interessati alla nuova normativa, vale a dire coloro che svolgono un'attività commerciale "consistente nel compimento di operazioni di compro-oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente". Tali soggetti dovranno acquisire i dati identificativi dei clienti, vale a dire i privati che, anche sotto forma di permuta, acquistano o cedono oggetti preziosi



usati, ma anche degli operatori professionali in oro ai quali vengono ceduti i preziosi.

La novità di maggiore rilievo per l'OAM è l'istituzione, presso l'Organismo, del Registro nazionale degli operatori compro-oro. L'iscrizione al Registro, per la cui popolazione gli operatori interessati saranno tenuti a presentare istanza di iscrizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, costituirà condizione per l'esercizio dell'attività: i non iscritti rientreranno dunque nella categoria degli abusivi, sanzionata dallo schema di decreto con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000.

COME FUNZIONERÀ IL REGISTRO

Gli operatori compro-oro dovranno inviare all'OAM, in formato elettronico e attraverso canali telematici, l'istanza di iscrizione con l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo o della sede legale e, se diversa, della sede operativa dell'operatore compro-oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza autorizzativa e del conto corrente, bancario o postale, dedicato alle operazioni dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro-oro. All'istanza dovrà essere allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore compro-oro nonché l'attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, che comprovi il possesso

e la perdurante validità della licenza.

L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dovrà disporre l'iscrizione dell'operatore nel Registro, assegnando a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale saranno riportati i dati identificativi comunicati dall'operatore compro-oro con l'istanza di iscrizione.

Gli iscritti devono comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all'OAM, per la relativa annotazione nel Registro, ogni variazione dei dati comunicati.

Sarà comunque una circolare OAM a stabilire le modalità tecniche dell'invio ma il decreto chiarisce che in ogni caso dovrà essere garantita:

1. la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;
2. la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
3. la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del Registro;
4. il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali e il trattamento degli stessi per le finalità del decreto;
5. l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

Il decreto chiarisce che il mancato versamento del contributo annuo, costituisce causa ostativa all'iscrizione o di permanenza dell'operatore compro-oro nel Registro.

Il Registro dovrà avere una apposita sottosezione ad accesso riservato del Registro nazionale, dove dovranno essere annotati i provvedimenti sanzionatori legati all'inosservanza delle norme del decreto, deliberati dal ministero dell'Economia.

LE SANZIONI DI COMPETENZA DELL'OAM

Lo schema di decreto prevede sanzioni pecuniarie per gli operatori compro-oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione dell'OAM. La sanzione base è pari a 1.500 euro ma in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

I NUOVI OBBLIGHI PER I COMPRO-ORO

Il decreto prevede che gli operatori compro-oro, prima di eseguire l'operazione di compravendita, debbano identificare ogni cliente attraverso un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente "nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente". Le medesime misure si attuano nei confronti di chi opera in nome e per conto del cliente.

Le operazioni di importo pari o superiore a 1000 euro non potranno essere effettuate con contante

ma solo attraverso strumenti di pagamento che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua univoca riconducibilità al cliente. Il vincolo vale anche nel caso in cui l'acquisto o la vendita siano effettuati con più operazioni frazionate.

Per ogni operazione effettuata i compro-oro dovranno predisporre una scheda, numerata progressivamente, che dovrà contenere i dati identificativi del cliente, gli estremi dello strumento di pagamento se diverso dal contante, una sintetica descrizione dell'oggetto, l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente al momento dell'operazione e la valutazione del prezioso alla luce della quotazione stessa. Alla scheda, che dovrà contenere la data e l'ora dell'operazione, andrà allegata una fotografia, in formato digitale. Andranno inoltre annotati gli importi corrisposti e il mezzo di pagamento utilizzato, e le informazioni sulla destinazione data all'oggetto prezioso con i dati identificativi di altro operatore compro-oro o cliente o operatore professionale in oro cui l'oggetto è stato successivamente venduto o ceduto, per la successiva trasformazione. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro-oro saranno obbligati a rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite. Tutti i dati acquisiti dovranno essere conservati per 5 anni con sistemi idonei a garantirne l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità competenti, l'integrità e la storicità.





LE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE

Il decreto prevede l'obbligo di segnalazione all'UIF per operazioni sospette rinviando all'art.35 del nuovo testo del decreto anti-riciclaggio in base al quale l'obbligo di segnalazione, da rispettare se possibile prima di compiere l'operazione, scatta quando si ha conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto - chiarisce il decreto - è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta. Spetterà poi all'UIF (Unità di informazione finanziaria) emanare e aggiornare periodicamente, come già avviene, gli indicatori di anomalia per agevolare l'individuazione di operazioni sospette, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale e in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale. E' proprio lo schema di decreto a stabilire che "ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori compro-oro hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF".

LE SANZIONI PREVISTE

Gli operatori compro-oro che omettono di identificare rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La stessa sanzione si applica

a coloro che non rispettano gli obblighi di conservazione della documentazione. Gli importi salgono, rispettivamente a 5.000 e a 50.000, per coloro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta o la effettuano tardivamente. Nel caso di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali mentre per le violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione può essere ridotta fino a un terzo. Competente per l'irrogazione delle sanzioni è il Ministero dell'Economia, per il tramite degli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato titolari della procedura sanzionatoria relativamente alle violazioni agli obblighi di identificazione e di conservazione dei documenti.

Il decreto sanzionatorio viene comunicato anche all'OAM che lo dovrà annotare nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del Registro nazionale. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria e alle amministrazioni interessate per l'esercizio delle rispettive competenze. La Guardia di Finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo, riscontri l'esistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, avvenute nell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'Economia e comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del Registro e per la sospen-

sione dell'efficacia dell'iscrizione per la durata prevista dal provvedimento del ministero.

L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a euro 30.000. Il ministero dell'Economia, qualora successivamente al provvedimento di sospensione il soggetto compro-oro commetta ulteriori violazioni, può richiederne all'OAM la cancellazione.

L'OAM dispone la cancellazione e ne annota gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del Registro.

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste, il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e tiene conto di una serie di fattori, primo fra tutti che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica. Peseranno evidentemente anche la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, l'entità del pregiudizio causato a terzi, il livello di cooperazione con le autorità competenti, precedenti violazioni.

IL REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO DALLA BANCA D'ITALIA ALL'OAM

Lo schema di decreto legislativo interviene anche sugli operatori professionali in oro, già soggetti alla normativa anti-riciclaggio, limitandosi a prevedere il trasferimento dalla Banca d'Italia all'OAM del Registro degli operatori professionali in oro a partire dal primo settembre 2017.

Entro tre mesi da tale data, la Banca d'Italia trasmetterà all'OAM, in via telematica, i dati delle comunicazioni pervenute dagli operatori professionali in oro, come definiti dalla legge 17 gennaio 2000 n.7: sono tali coloro che svolgono come attività l'acquisto e la vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di oro da investimento e di materiale d'oro a uso prevalentemente industriali. L'attività è riservata a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o di società cooperativa, con capitale versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (50mila euro). I partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

Sarà una circolare dell'Organismo a stabilire, con propria circolare, le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro. Dovrà comunque essere garantita, in base a quanto stabilito dallo schema di decreto:

- a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;
- b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
- c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nel Registro;
- d) l'individuazione dei soggetti che esercitano congiuntamente l'attività di operatore compro-oro e di operatore professionale in oro;
- e) l'interfaccia del Registro con altri elenchi o Registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestiva-





mente disponibile alle autorità e alle amministrazioni interessate l'informazione sull'esistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione a carico dei soggetti;

- f) l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

Il mancato versamento del contributo annuo, costituisce causa ostativa all'iscrizione o alla permanenza dell'operatore professionale in oro nel Registro. Vale la pena ricordare che l'esercizio di attività senza l'iscrizione al Registro costituisce attività abusiva sanzionata dall'art.4 comma 1 della legge n.7/2000 (come modificato dallo schema di decreto) in base al quale "chiunque svolge l'attività di commercio di oro senza averne dato comunicazione all'OAM, o in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da Euro 2.065 a Euro 10.329".

LE SANZIONI DI COMPETENZA DELL'OAM

Anche l'inosservanza da parte degli operatori professionali in oro degli obblighi di comunicazione nei riguardi dell'OAM è sanzionata: il comma 5 dell'art.14 dello schema di decreto rinvia sul punto all'art.10 che disciplina in realtà l'impianto sanzionatorio per le violazioni alla normativa anti-riciclaggio, di competenza del ministero

dell'Economia. Probabilmente il rinvio avrebbe dovuto essere all'art.9: in questo modo le sanzioni sarebbero speculari a quelle previste, per gli analoghi casi, per il compro-oro; sanzione di 1.500 euro per omessa comunicazione, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, e ridotta a un terzo se avviene entro trenta giorni.

LE OSSERVAZIONI DELL'OAM ALLA CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Anche l'OAM ha partecipato alla consultazione sullo schema di decreto legislativo decisa dal ministero dell'Economia. Al di là di alcune proposte di 'drafting' legislativo (prima fra tutte quella dell'esatto rinvio normativo per le sanzioni degli operatori in oro professionali) l'Organismo ha chiesto una omogeneizzazione dei termini per l'entrata in funzione dei due Registri: in particolare per potere affrontare gli aspetti di carattere gestionale-informatico, sarebbe opportuno stabilire che i Registri diventino operativi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Utilizzando questa formula più elastica si darebbe all'OAM il tempo necessario per adottare le misure indispensabili per l'entrata in funzione dei Registri. Altra modifica richiesta la riduzione dei termini, da 30 a 10 giorni, per la comunicazione della variazione dei dati, dovuta a esigenza di uniformità con quanto previsto con gli altri elenchi e Registri gestiti dall'Organismo.



DALLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO IN ARRIVO UN NUOVO REGISTRO PRESSO L'OAM

Anche i money transfer dovranno dotarsi degli strumenti necessari per ridurre il rischio di riciclaggio del denaro sporco e di finanziamento del terrorismo. La novità è contenuta nello schema di decreto legislativo attuativo della IV direttiva europea.

Una risposta attesa da chi lavora sul campo perché, come spiegato nell'Analisi condotta già nel 2014 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria "il presidio del rischio di riciclaggio sulla rete è reso particolarmente difficoltoso dalla composizione della rete distributiva, rappresentata da operatori che esercitano la loro attività principale nel settore non finanziario (agenzie di viaggio, bar, tabaccherie, centri servizi e internet points, centri telefonici e uffici cambio) e dalle caratteristiche dell'operatività (occasionalità delle transazioni, trasferimento di importi di modico valore che si ritiene non meritino elevata attenzione, trasferimento dei fondi in paesi privi di robusti presidi antiriciclaggio)".

A questa falla del sistema mette mano il decreto, prevedendo che gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica (IP e IMEL), le succursali e i punti di contatto centrale (costituiti dagli istituti di pagamento e di moneta elettronica con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale), nei quali rientrano i money transfer, adottino procedure e sistemi di controllo per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del

terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB iscritti nell'elenco ovvero nella sezione speciale OAM.

Secondo lo schema di decreto, l'asset di strumenti finalizzati al controllo dovrà essere commisurato alla natura del rischio e dell'attività svolta ma, in ogni caso, gli istituti dovranno indicare alla rete convenzionata le pratiche da attuare per un'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti e la segnalazione di operazioni sospette. Verrà in tal modo consentito ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal decreto stesso. Gli istituti dovranno anche adottare specifici programmi di formazione finalizzati a orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale.

Altro obbligo in capo agli IP/IMEL il controllo dei requisiti reputazionali dei soggetti che costituiscono la rete, in modo che sia garantita la loro legalità e la corretta attuazione delle pratiche anti riciclaggio. Nei rapporti di convenzionamento o di mandato andranno inseriti meccanismi di immediata estinzione del rapporto stesso qualora vengano meno i requisiti reputazionali o vengano verificate gravi e ripetute infrazioni alle regole poste a presidio della lotta al denaro sporco e al terrorismo.




È comunque lo stesso decreto a stabilire gli oneri a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti: dovranno acquisire, per conto dell'istituto di riferimento, i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dovranno inviare al medesimo istituto o al punto di contatto centrale una comunicazione, contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I dati dovranno essere conservati per un anno. In ogni caso dovranno comunicare all'intermediario di riferimento o al punto di contatto, ogni circostanza e informazione rilevante per l'eventuale inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

L'articolo 45 dello schema di decreto istituisce, presso l'OAM, il Registro dei soggetti convenzionati e agenti comunque denominati (diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater*, commi 2 e 6 del TUB) di istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. È previsto che gli intermediari, le relative succursali, direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, comunichino all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in un apposito registro pubblico informatizzato i dati relativi ai suddetti soggetti convenzionati e agenti. In particolare andranno comunicati:

a) il nome, il cognome o la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato o dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;

- b)** l'indirizzo o la sede legale e, se diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato o dell'agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
- c)** l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro se erogata dal soggetto convenzionato o dall'agente.

In caso di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o di mandato, dovuto al venire meno dei requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati o agenti o di gravi e ripetute violazioni, gli IP/IMEL o il punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro, l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali. La comunicazione va inviata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia, all'autorità giudiziaria e all'UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.



Spetterà all'OAM, con propria circolare, stabilire le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro. Andranno in ogni caso garantiti:

- a)** l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle Autorità preposte;
- b)** le modalità di accesso da parte degli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale;
- c)** la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli istituti e dei relativi aggiornamenti;
- d)** l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;
- e)** l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, per rendere tempestivamente disponibile alle autorità e agli istituti autorizzati l'informazione sull'esistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati a carico di un medesimo soggetto.

La circolare dovrà anche stabilire l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

Spetterà all'OAM sanzionare gli istituti di pagamento, gli istituti emittenti moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti: la sanzione, pari a 4.500 euro, è triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute sistematiche o plurime. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a 1.500 euro.

È invece di competenza del ministero dell'Economia l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste qualora i soggetti convenzionati e gli agenti non eseguano gli adempimenti previsti (sanzione da 1.000 a 10.000 euro che può raddoppiare nei minimi e nei massimi edittali nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione).

L'Autorità designata a controllare la rete è il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza che, in caso di violazioni gravi e almeno due precedenti annotati nella sezione speciale del registro, può proporre, a titolo accessorio, rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.

L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.



MONEY TRANSFER, NEL 2015 OLTRE **200MILA OPERAZIONI SOSPETTE**


Oltre 200mila operazioni sospette frutto delle 2.268 segnalazioni inviate nel 2015 dalle categorie interessate. E' il bilancio contenuto nella Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria, di recente inviata al Parlamento.

Secondo la relazione "gli operatori contrattualizzati dalle società di money transfer, gli operatori c.d. "compro oro" e i prestatori di servizi di gioco, soprattutto on line stanno generando un crescente allarme sociale che necessita di una maggiore possibilità di intervento da parte delle forze di polizia, in particolare della Guardia di finanza".


Si tratta di un allarme che è evidentemente all'origine delle nuove norme anti-riciclaggio che il Governo sta mettendo a punto e che dovrebbero rendere più efficaci i controlli. L'UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria, sta già facendo la sua parte: al settore dell'Unità dedicato all'analisi delle segnalazioni di finanziamento del terrorismo, sono state infatti attribuite anche le competenze di analisi delle segnalazioni di money transfers, ora sottoposte a un livello di analisi più intensivo che ricomprende periodiche analisi in forma "aggregata". In questo modo, grazie a strumenti avanzati, è possibile, spiega la Relazione, "individuare fattispecie di anomalie non intercettabili nell'ambito dell'analisi dei singoli contesti, mediante una prospettiva più ampia, incentrata su una maggiore profondità temporale e su un più esteso set informativo che include le operazioni segnalate da tutti

gli intermediari". Vengono inoltre monitorate "le possibili ricorrenze, tra i nominativi degli esecutori/controparti delle operazioni di invio/ricezione di money transfer segnalate, di soggetti coinvolti in cronache giudiziarie o sottoposti a misure di embargo finanziario".

Le segnalazioni 2015 sono arrivate da 21 soggetti e da 3 di questi è pervenuto l'83 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). La casistica più diffusa (oltre il 50 per cento dei casi), è riferibile a trasferimenti di denaro di importo contenuto, spesso diretti verso lo stesso paese di origine degli esecutori e valutati a rischio basso o medio-basso. Per circa un terzo dei casi, le segnalazioni sono state giudicate a rischio medio in quanto associate a importi complessivi rilevanti o per la presenza di numerose controparti anche situate in paesi diversi da quello di origine del mittente. Le anomalie più rischiose (13 per cento del totale), sono quelle caratterizzate dalla presenza di elementi di attenzione connessi a notizie di reato o a soggetti indagati, in alcuni casi anche per vicende di terrorismo, ovvero relative a network di soggetti che operano per finalità illecite anche riferibili ad organizzazioni criminali. "Grazie alla standardizzazione dei contenuti informativi allegati alle segnalazioni provenienti da soggetti operanti nel settore money transfer - si legge nella relazione - nel 2015 è stato possibile analizzare in forma aggregata 213.558 trasferimenti di denaro tra soggetti esecutori in Italia





e controparti estere, distinti in 205.685 invii e 7.873 ricezioni, che hanno coinvolto complessivamente 33.310 clienti e 2.034 agenti. Questo approccio analitico ha posto in luce, per il 9,8 per cento dei clienti (sender e receiver), anomalie caratterizzate dalla presenza di molteplici controparti site in paesi diversi, segnalando l'esistenza di network internazionali che, in taluni casi, operano anche in territori considerati a rischio di terrorismo". Particolare attenzione è stata posta sull'analisi di trasferimenti veicolati da agenti la cui operatività rivela collegamenti concretamente riconducibili a una clientela comune. "In esito a tale attività, gli agenti sui quali sono emersi sospetti di coinvolgimento in attività irregolari, nonché quelli segnalati dagli stessi operatori di money transfer - conclude la Relazione - sono stati sottoposti a monitoraggio".



Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria, di recente inviata al Parlamento.

NEL 2016 "BOOM" DEI COLLABORATORI IN LIEVE CALO GLI ISCRITTI



Lieve calo degli iscritti nel 2016, più che compensato dal 'boom' del numero dei collaboratori, concentrato nel settore degli istituti di pagamento.

Sono i primi numeri del bilancio dello scorso anno che ha visto l'OAM impegnato in 63 ispezioni dalle quali sono scaturite 5 procedure sanzionatorie, una procedura di cancellazione, 3 sanzioni e un'archiviazione. Sono state inoltre avviate 8 procedure sanzionatorie e deliberate 10 sanzioni relative a ispezioni effettuate nel 2015. Nel corso dell'anno che si è appena chiuso, è inoltre iniziata la collaborazione, a fini ispettivi, con l'Enasarco che ha eseguito 43 ispezioni di cui 28 concluse, i cui esiti sono attualmente all'esame dell'OAM.

In relazione agli iscritti, il calo più consistente si è verificato nel settore degli Agenti in attività finanziaria persone fisiche,

diminuiti di 203 unità (in calo di 222 iscritti gli operativi, in aumento di 19 unità i non operativi). Complessivamente, gli iscritti (agenti in attività finanziaria, mediatori e agenti di istituti di pagamento) sono passati da 8.370 del 2015 a 8.139. Consistente invece l'aumento del numero dei collaboratori passati dai 10.759 del 2015 a 12.720, grazie all'incremento verificatosi nel settore degli agenti di pagamento persone giuridiche (+ 1.893) e, in misura molto minore, in quello dei mediatori (+105).

Nel corso del 2016 l'OAM ha iniziato a gestire il Registro dei cambiavalute: in tutto 97 iscritti con 291 sportelli operativi. Oltre la metà (54) è costituita da persone giuridiche. Il numero maggiore degli sportelli è ubicato nel Lazio (24,4%), seguito dalla Lombardia (17,5%).